REGOLAMENTO (CEE) N. 930/73 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1973

che sospende provvisoriamente per i nuovi Stati membri l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1769/72 relativo ai documenti di accompagnamento e ai registri nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63 dell'atto [2] ad esso allegato,

considerando che la pubblicazione tardiva delle versioni nelle lingue inglese e danese del regolamento (CEE) n. 1769/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 198/73 [4], nonché i termini necessari per la stampa e la diffusione dei documenti di accompagnamento nei nuovi Stati membri non consentono a tali Stati di garantire alla data prevista l'instaurazione del regime di cui al regolamento (CEE) n. 1769/72 e che è pertanto opportuno rinviare al 1° settembre 1973 la data a decorrere dalla quale i nuovi Stati membri applicheranno alcune disposizioni del predetto regolamento;

considerando che è nondimeno necessario che fino a tale data i prodotti del settore vitivinicolo spediti da un nuovo Stato membro verso un altro Stato membro formino oggetto di un documento recante le stesse menzioni che figurano nel documento di accompagnamento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime dei documenti di accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 1769/72 si applica, per i trasporti che hanno inizio nel territorio di un nuovo Stato membro, soltanto a decorrere dal 1° settembre 1973.

Il regime dei registri di cui al regolamento (CEE) n. 1769/72 si applica nei nuovi Stati membri soltanto a decorrere dal 1° settembre 1973.

Articolo 2

Fino al 31 agosto 1973 i nuovi Stati membri stabiliscono, per i prodotti del settore vitivinicolo spediti da uno di essi verso un altro Stato membro, oltre ai documenti doganali, un documento recante le stesse menzioni che figurano nei documenti VA1, VA2, VA3 o VA4.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 3.